SINTESI DELLA SENTENZA-ECLI:EU:C:2021:659

Causa C-350/20

O.D. e a.

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Articolo 3 – Prestazioni di maternità e di paternità – Prestazioni familiari – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità»

1. *Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Fatti anteriori alla data di scadenza del termine per la trasposizione della direttiva oggetto della decisione di rinvio – Domanda proveniente dal giudice che statuisce sulla legittimità costituzionale di disposizioni nazionali alla luce del diritto dell'Unione – Effetti erga omnes della sua decisione – Ricevibilità della domanda*

(Art. 267 TFUE)

(v. punti 39, 40, 42)

2. *Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro – Direttiva 2011/98 – Ambito di applicazione*

[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 34; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98, considerando 31 e art. 12, § 1, e)]

(v. punti 44-47)

3. *Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro – Direttiva 2011/98 – Diritto alla parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi, interessati da tale direttiva, dal beneficio degli assegni di natalità e di maternità – Inammissibilità*

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 3, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98, considerando 24, artt. 3, § 1, b) e c), e 12, § 1, e), e § 2, b)]

(v. punti 51, 63-66 e dispositivo)

4. *Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell'Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Prestazioni familiari – Nozione – Assegno di natalità – Inclusione*

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, z), e 3, § 1, j)]

(v. punti 57-60)

5. *Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell'Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Prestazioni previdenziali – Nozione – Assegno di maternità – Inclusione*

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 3, § 1, b)]

(v. punti 61, 62)

Sintesi

I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce una direttiva dell'Unione hanno il diritto di beneficiare di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana

Le autorità italiane hanno rifiutato la concessione di un assegno di natalità e di un assegno di maternità a diversi cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in Italia, titolari di un permesso unico di lavoro ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce la direttiva 2011/98 (1). Tale rifiuto è stato motivato dal fatto che, contrariamente ai requisiti previsti dalla legge n. 190/2014 e dal decreto legislativo n. 151/2001, tali persone non sono titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo.

In forza, infatti, della legge n. 190/2014, che istituisce un assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato, l'assegno è versato mensilmente ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati membri, nonché ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata, al fine di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il suo sostegno. Il decreto legislativo n. 151/2001 concede il beneficio dell'assegno di maternità, per ogni figlio nato dal 1º gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti in Italia che siano cittadine di tale Stato membro o di un altro Stato membro dell'Unione o che siano titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

I cittadini di paesi terzi di cui trattasi hanno contestato tale rifiuto dinanzi ai giudici italiani. Nell'ambito di dette controversie, la Corte suprema di cassazione (Italia), ritenendo che la disciplina dell'assegno di natalità violi segnatamente diverse disposizioni della Costituzione italiana, ha sottoposto alla Corte costituzionale (Italia) alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti la legge n. 190/2014, nella parte in cui quest'ultima subordina il riconoscimento dell'assegno in favore di cittadini di paesi terzi alla condizione che essi siano titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo. Per le medesime ragioni, quest'ultimo organo giurisdizionale è stato altresì investito di una questione di legittimità costituzionale vertente sul decreto legislativo n. 151/2001, relativo all'assegno di maternità.

Ritenendo che il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell'infanzia, garantiti dalla Costituzione italiana, debbano essere interpretati alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell'Unione, la Corte costituzionale ha chiesto alla Corte di precisare la portata del diritto di accesso alle prestazioni sociali riconosciuto dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale concesso dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 ai lavoratori di paesi terzi (2).

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte conferma il diritto dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di beneficiare, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana.

Giudizio della Corte

In un primo momento, la Corte precisa che, poiché l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 dà espressione al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta, occorre esaminare la questione relativa alla conformità della normativa italiana con il diritto dell'Unione unicamente alla luce di tale direttiva.

In un secondo momento, poiché l'ambito di applicazione della suddetta disposizione della direttiva, che rinvia al regolamento n. 883/2004(3), è determinato da quest'ultimo, la Corte verifica se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità di cui trattasi costituiscano prestazioni rientranti nei settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in parola.

Per quanto riguarda l'assegno di natalità, la Corte rileva che tale assegno viene concesso automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. Si tratta di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato. La Corte da ciò conclude che tale assegno costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004.

Per quanto riguarda l'assegno di maternità, la Corte rileva che esso è concesso o negato tenendo conto, oltre che dell'assenza di un'indennità di maternità connessa a un rapporto di lavoro o allo svolgimento di una libera professione, delle risorse del nucleo di cui fa parte la madre sulla base di un criterio oggettivo e legalmente definito, ossia l'indicatore della situazione economica, senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. Inoltre, tale assegno si riferisce al settore della sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.

La Corte conclude che l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva.

Tenuto conto del fatto che l'Italia non si è avvalsa della facoltà offerta dalla direttiva agli Stati membri di limitare la parità di trattamento(4), la Corte ritiene che la normativa nazionale che esclude tali cittadini di paesi terzi dal beneficio di detti assegni non sia conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

---

1 Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1).

---

2 Tali lavoratori sono quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di detta direttiva, vale a dire, in primo luogo, i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU 2002, L 157, pag. 1), e, in secondo luogo, i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi.

---

3 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1 e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

---

4 Tale facoltà è prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98.